

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 febbraio 1958, n. 73.

Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste. Detto Osservatorio è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Scopi dell'Osservatorio sono:

- a) eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche, con particolare riguardo alle loro applicazioni all'industria, alla agricoltura, alle comunicazioni ed ai lavori pubblici;
- b) contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo mediante prospezioni geofisiche;
- c) curare pubblicazioni nel campo della geofisica a scopo scientifico, pratico e didattico;
- d) svolgere ogni altra attività utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche geofisiche.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni di ricerca scientifica, l'Osservatorio coordina la propria attività con quella dell'Istituto nazionale di geofisica, e con quella generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Osservatorio è costituito:

- a) dai beni mobili (strumenti, macchinari e libri, di proprietà dell'Osservatorio stesso);
- b) dagli apporti che donazioni, cessioni, acquisti e per qualunque altra via siano pervenuti o pervengano all'Osservatorio dal suo esercizio o da enti o da privati;
- c) dai fondi destinati a tale scopo dal Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio sui residui attivi del bilancio.

Art. 4.

All'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è concesso l'uso perpetuo degli immobili dello Stato, attualmente ad esso destinati, con l'obbligo del pagamento del canone annuo, nella misura fissa di lire 1000 e delle spese per la manutenzione degli immobili medesimi.

Art. 5.

L'Osservatorio provvede al proprio funzionamento:

- a) con le eventuali rendite del proprio patrimonio;
- b) con il contributo dello Stato di cui all'Art. 4. a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
- c) con gli eventuali proventi delle proprie attività;
- d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o di privati.

Art. 6.

L'Osservatorio è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:

- a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica.

Partecipa al Consiglio di amministrazione il direttore dell'Osservatorio, con voto consultivo.

Su delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, potranno essere chiamati a far parte del Consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a tre, degli enti pubblici o privati che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio.

Il Consiglio di amministrazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il Consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni; alla scadenza, i suoi componenti possono essere riconfermati.

Al presidente spettano la rappresentanza giuridica dell'Osservatorio, gli affari di ordinaria amministrazione, gli atti conservativi e quelli aventi carattere di urgenza.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione:

- a) provvede al governo amministrativo e alla gestione economica e patrimoniale dell'Osservatorio;

- b) stabilisce le direttive generali per lo sviluppo dell'attività e per il funzionamento dell'Osservatorio;
- c) delibera i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi occorrenti durante il corso della gestione annuale, ed i conti consuntivi;
- d) delibera circa l'assunzione, l'avanzamento e la cessazione dal servizio del personale;
- e) approva la relazione annuale da trasmettere al Ministro per la pubblica istruzione.

Per gli affari di ordinaria amministrazione il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri ad una Giunta amministrativa nominata nel proprio seno e composta di non più di tre membri, compreso fra essi il presidente del Consiglio di amministrazione che la presiede.

La designazione dei membri sopraindicati e la determinazione degli affari demandati alla competenza della Giunta amministrativa è fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione all'inizio di ogni anno finanziario.

Le deliberazioni comportanti variazioni patrimoniali vengono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

I provvedimenti di cui alla lettera d) devono essere adottati con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento organico di cui al successivo art. 10.

Art. 8.

La revisione della gestione è affidata ad un Collegio di tre revisori effettivi e due supplenti, designati come appresso:

- a) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro;
- b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per la pubblica istruzione;
- c) un revisore effettivo dal presidente della Corte dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti, che è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione ed è presieduto dal rappresentante della Corte dei conti, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'art. 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 9.

L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo.

Copia del bilancio preventivo e del consuntivo verrà inviata al Ministero della pubblica istruzione, giusta le vigenti disposizioni sulla istruzione superiore.

Art. 10.

Mediante regolamento da proporsi dal Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di

concerto col Ministro per il tesoro, saranno disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio e verranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico e di quiescenza e le retribuzioni per attività a qualsiasi titolo di tutto il personale, compreso il direttore, necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto.

Art. 11.

A favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, è concesso a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 un contributo-anno di lire 15.000.000 a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

Alla spesa di cui al precedente articolo, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — ANDREOTTI —
MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA